

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1193 DEL 05/12/2016

OGGETTO: Asl n. 2 Olbia / La Sanitaria s.a.s. Pagamento sentenza n. 166/2016 Tribunale di Tempio Pausania.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		AVV ROBERTO DI GENNARO	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 05/12/2016	Al 20/12/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Su proposta dell'Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione**Premesso**

- che il decreto ingiuntivo n. 417/2012, proposto dalla Società La Sanitaria s.a.s., il Tribunale di Tempio Pausania ingiungeva alla Asl 2 di Olbia il pagamento dell'importo di € 10.124,59 per la mancata corresponsione dei conguagli relativi a fatture precedentemente emesse per prestazioni di assistenza protesica.
- che la Asl 2 proponeva tempestiva opposizione anche sulla scorta di circolari regionali che recepissero il tariffario stabilito dal DM del 27.08.99 non avendo recepito la Regione Sardegna l'intesa sulla revisione tariffaria fissata invece dal DM 12/09/06.

Considerato che la sentenza n. 166/2016 del Tribunale di Tempio Pausania, al pari del Tribunale di Cagliari nella sentenza n. 2424/14, ha ritenuto pienamente applicabile anche per la Regione Sardegna l'incremento tariffario previsto dalla Legge 244 del 2007 c.d. finanziaria 2008, attribuendo alle tariffe rimodulate una valenza legislativa a cui non può derogare una circolare regionale.

che la suddetta sentenza, per l'effetto di quanto sopra, ha rigettato l'opposizione confermando il decreto opposto e condannando l'Azienda al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.500,00 oltre spese ed accessori di legge.

Ritenuto opportuno procedere per le motivazioni sopraesposte, al pagamento delle somme dovute come da sentenza sopraindicata e nello specifico: € 10.124,59 per capitale su fattura n. E/16 del 27/02/2010 regolarmente registrata nell'esercizio 2010, € 913,91 per interessi, € 989,66 per spese del decreto ingiuntivo n. 417/12, € 3.172,00 per spese di lite liquidate in sentenza.

Visti:

- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di corrispondere alla società La Sanitaria s.a.s. in esecuzione della sentenza n. 166/2016, emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, la somma complessiva di € **15.200,16** così specificata: € 10.124,59 per capitale su fattura n. E/16 del 27/02/2010 regolarmente registrata nell'esercizio 2010, € 913,91 per interessi, € 989,66 per spese del decreto ingiuntivo n. 417/12, € 3.172,00 per spese di lite liquidate in sentenza di cui 2.500,00 per onorari, € 100 cpa, € 572,00 per Iva.
- di imputare la spesa nel fondo rischi spese legali nel quale tale somma è stata precedentemente prevista;
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACR O	NUMERO CONTO	DESCRIZION E	IMPORTO(IVA INCL.)
2016	UA2_AAGG	2	A514030301	Fondo rischi spese legali	5.075,57

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza;

**Il Commissario Straordinario
Dr Paolo Tecleme**

*Il Responsabile Area AAGLLC : C.P.
Il Responsabile istruttoria : E.M.*